

Bellinzona, 18 novembre 2010

COMUNICATO STAMPA

DI – Revisione totale della Legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001

Il Consiglio di Stato ha autorizzato il Dipartimento delle istituzioni a promuovere una procedura di consultazione sul progetto di revisione totale della Legge sull'esercizio della prostituzione elaborato da uno speciale Gruppo di lavoro presieduto dall'avv. Guido Santini.

La consultazione durerà fino a fine anno e coinvolgerà in particolare i Comuni, le associazioni interessate, la Magistratura e i servizi cantonali interessati.

Il Consiglio di Stato si esprimerà sul contenuto della legge soltanto sulla base del messaggio che sarà elaborato dal Dipartimento delle istituzioni dopo la consultazione.

In Ticino esiste una Legge sull'esercizio della prostituzione dal 2001.

La sua applicazione ha permesso di migliorare la situazione in particolare per quanto concerne il rispetto dell'ordine pubblico e il numero dei reati frequentemente legati all'esercizio della prostituzione. L'introduzione dell'obbligo di annuncio alla Polizia ha permesso di acquisire una migliore conoscenza del fenomeno e di assicurare una più concreta protezione delle persone coinvolte. L'evoluzione più recente di questo particolare mercato, in rapporto anche alle nuove disposizioni federali in materia di libera circolazione delle persone, ha indotto il Dipartimento delle istituzioni ad avviare i lavori per una revisione delle norme in vigore, e questo con l'obiettivo generale di disporre di strumenti ancora più efficaci per contrastare i reati che si accompagnano all'esercizio della prostituzione. A mente del Dipartimento si renderà però necessaria nel futuro anche un'azione concordata dei Cantoni sul piano nazionale e un più forte coinvolgimento delle autorità federali.

Il progetto posto in consultazione tende, in modo particolare, a:

- disciplinare i locali erotici, con l'obiettivo principale di contrastare in modo deciso i reati, anche estremamente gravi, che fioriscono attorno al mondo della prostituzione: la tratta di esseri umani, lo sfruttamento dello stato di bisogno, lo svolgimento di attività lucrative da parte di stranieri senza permesso, il traffico e consumo di stupefacenti, il traffico di documenti falsi, l'usura, ecc.;

- regolamentare l'obbligo dell'annuncio delle prostitute tenendo conto dei principi attinenti alla protezione dei dati;
- creare la base legale che permette alla Polizia cantonale e alle Polizie comunali di ispezionare i locali in cui viene esercitata la prostituzione senza dover quindi sempre far capo al "mandato di perquisizione" rilasciato dal Magistrato penale;
- stabilire in modo chiaro dove l'esercizio della prostituzione è vietato facilitando quindi l'agire dei Comuni;
- procedere ad un riordino formale della vigente legge attuando i concetti concernenti la tecnica legislativa e modificandone conseguentemente la denominazione (Legge sui locali erotici e l'esercizio della prostituzione).

Nel progetto sottoposto a consultazione è pure stata esaminata l'iniziativa elaborata 18 ottobre 2010 presentata dalla Deputata M. Duca Widmer e cofirmatari dal titolo "*Freniamo l'esplosione della prostituzione illegale*" (punibilità del cliente).

1. Regime autorizzativo

L'apertura di un locale erotico (bordelli, appartamenti, saloni di massaggio e saune) soggiace all'ottenimento di un'autorizzazione che sarà rilasciata ad una persona fisica responsabile della sua conduzione (art. 13-17 del progetto di legge).

Il responsabile, titolare dell'autorizzazione, assicura il buon funzionamento del locale nei confronti dell'autorità cantonale ed attende in modo particolare ai compiti elencati all'art. 18.

2. Annuncio

La vigente legge disciplina il tema dell'annuncio delle prostitute nel solo art. 5.

L'importanza dello stesso esige, invece, una maggiore precisione normativa, ragione per la quale si è scisso e precisato i contenuti in tre distinti articoli (art. 6-8). Rispetto alla prassi non si crea nulla di nuovo né si modificano le modalità di esame dei casi. Per contro ci si conforma in modo adeguato alle esigenze di protezione dei dati.

3. Prevenzione sanitaria e assistenza

L'attuazione del vigente art. 7 ha portato alla costituzione di una rete di aiuto coordinata, sin dal mese di luglio del 2005, da Primis di Aiuto Aids Ticino e Antenna MayDay, alla quale si possono rivolgere gratuitamente tutte le persone dedite alla prostituzione, a prescindere dalla propria situazione personale.

Gli obiettivi della rete di aiuto, sono riassumibili in tre punti:

- favorire l'accesso delle persone che si prostituiscono in Ticino ai servizi di aiuto sociale e giuridico;
- garantire l'accesso al sistema sanitario;
- ridurre quelle condizioni di vulnerabilità che permettono e favoriscono lo sfruttamento della prostituzione.

Gli aspetti che precedono sono stati confermati nel progetto di nuova legge (art. 10 e 11) creando nel contempo la base legale (art. 12) per consentire alle associazioni che si occupano di prevenzione, sostegno ed aiuto, di accedere in tutti i luoghi in cui si esercita la prostituzione.

4. Controlli di polizia

Il nuovo art. 19 crea la base legale che consente alla Polizia cantonale e alle Polizie comunali di ispezionare i locali in cui viene esercitata la prostituzione per accertarsi dell'identità delle persone presenti.

Questo articolo non permette alla Polizia di procedere alla perquisizione dei locali o delle persone, ma unicamente di ispezionarli e di controllare l'identità di chi è presente. Eccedere a questa possibilità necessiterà, come attualmente, del mandato di perquisizione rilasciato dal Magistrato penale.

5. Zone di divieto

Senza volersi sostituire ai Comuni che godono di ampia autonomia nella gestione del proprio territorio per il tramite delle norme di attuazione del Piano regolatore, tenuto conto dell'ampia e consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, il testo di legge (art. 3) ha potuto sancire in modo puntuale che l'esercizio della prostituzione è vietato nelle zone abitative-residenziali come pure in prossimità degli ospedali, degli edifici pubblici, delle scuole, delle chiese, dei cimiteri così come all'interno dei parchi accessibili al pubblico.

6. Punibilità del cliente

Prostituzione esercitata in modo legale

Con questo progetto di legge la problematica non entra in considerazione tenuto conto del nuovo regime autorizzativo che assegna al responsabile del locale erotico determinati compiti, segnatamente quello di verificare che tutte le persone che svolgono l'esercizio della prostituzione siano in regola con la legislazione internazionale e federale in materia di stranieri, rispettivamente che le stesse si siano annunciate alla Polizia cantonale.

Prostituzione esercitata illegalmente

La possibilità di introdurre nella legge (art. 9) l'obbligo del cliente di verificare l'avvenuto annuncio dell'operatore del sesso, non appare contraria alla recente giurisprudenza, che ravvede nell'art. 199 CPS una norma che abilita il Cantone a punire tanto il comportamento delle prostitute, quanto quello di terze persone che profittano dell'esercizio del meretricio, come pure il comportamento dei clienti: le prescrizioni cantonali riservate dall'art. 199 CPS non riguardano infatti soltanto le prostitute, ma anche i terzi secondo dottrina e giurisprudenza.

Questa norma dovrebbe contribuire a realizzare le finalità della legge, scoraggiando favoreggiamenti di pratiche abusive, spesso alla base di situazioni di sfruttamento e di abusi con gravi implicazioni penali.

Annesso:

progetto di legge

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

- ➔ *Luigi Pedrazzini, Direttore del Dipartimento istituzioni, ☎ 091/814.31.26-28*
- ➔ *Guido Santini, Direttore della Divisione degli interni, ☎ 091/814.33.10*